

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 409-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 febbraio 1977

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1977 (V. Stampato n. 1220)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 maggio 1977*

Potenziamento dell'attività sportiva universitaria

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Presso ciascuna Università o Istituto di istruzione universitaria è istituito un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Il comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

d) dal direttore amministrativo dell'Università o dell'Istituto universitario, o suo delegato, anche in qualità di segretario.

Nei centri in cui abbiano sede più Università, i comitati predetti possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà emanato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per il funzionamento dei comitati.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rettore dell'Università provvede, con proprio decreto, a promuovere la costituzione del comitato di cui al presente articolo.

Art. 3.

Alle spese relative all'attività dei comitati previsti dal precedente articolo 1 si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Al relativo onere annuo, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione del capitolo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Alle spese relative ai programmi di sviluppo previsti dal precedente articolo 1 si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Al relativo onere annuo, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1977 mediante ridu-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4111 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, potrà essere aumentato l'ammontare dell'onere relativo all'attività dei comitati di cui alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione del capitolo 4111 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Identico.

Identico.